Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 356ª seduta pubblica per giovedì 7 novembre 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei documenti*:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1973. — *Relatore* CARON. (Doc. VIII, n. 5).
2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1974. — *Relatore* CARON. (Doc. VIII, n. 6).

II. *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. — *Relatore* MARTINELLI. (1798).

(8878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9709 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9709 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/8 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9709 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 285

(8314)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9731 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1967, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1967, dispensa 8ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9731 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 20 novembre 1962.

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/12 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9731 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 291

(8317)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Conchiglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Conchiglia » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 10 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/2 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Conchiglia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1974
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 313

(8303)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Dromia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Dromia » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 10 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/3 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Dromia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 312

(8304)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Calamaro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Calamaro » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 10 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/1 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Calamaro », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma. addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 311

(8305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Tellina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Tellina » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dall'8 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/10 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Tellina », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 310

(8306)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Arsella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1957 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 11ª, dal quale risulta che il dragamine « Arsella » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 19 giugno 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/7 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Arsella », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 307

(8321)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Seppia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1957 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 10ª, dal quale risulta che il dragamine « Seppia » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 6 luglio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/5 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Seppia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 315

(8322)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Attinia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1957 pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 11ª, dal quale risulta che il dragamine « Attinia » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 19 giugno 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5513/6 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Attinia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 316

(8323)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del 50° anniversario del Rotary italiano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 342, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di fracobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1305 del 6 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del 50° anniversario del Rotary italiano del valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: rosso, azzurro scuro e verde; foglio: 50 esemplari.

La vignetta raffigura il profilo geografico dell'Italia sovrapposto all'emblema del Rotary internazionale ripetuto sei volte quanti sono i « Distretti » che raggruppano i club rotariani esistenti in Italia. Le leggende « CINQUANTENARIO DEL ROTARY ITALIANO » in alto e « ITALIA » seguita dal valore « L. 50 » in basso, stampate in colore rosso, completano la vignetta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Registro n. 50 Poste, foglio n 114

(7909)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valsavaranche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Nivolet in comune di Valsavaranche;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valsavaranche;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si configura come un quadro naturale costituito da una insellatura nel massiccio del Gran Paradiso con un ampio altipiano con verdi pascoli, alpeggi sparsi, i laghi del Nivolet e torrente Nivolet, emissario degli stessi, che scende a valle con ampie anse. Il pianoro è delimitato a sud dal colle del Nivolet, ad est ed ad ovest da morene con massi erratici che fanno da piede alle montagne, ed a nord dai roccioni che strapiombano su Pont;

Decreta:

La zona del Nivolet sita nel territorio del comune di Valsavaranche ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

zona del Nivolet: con il foglio XXVIII, attraversamento torrente Nivolet, con il foglio XXXVII, con il foglio XLV, con le particelle n. 7 parte, 15 parte e 40 parte del foglio XLIV, con parte della particella n. 1 del foglio XLIII, con le particelle n. 3 parte, 4 parte, 9 parte del foglio XLII, con il comune di Ceresole Reale, con parte della particella n. 2-a del foglio XLII, con le particelle n. 2 parte e 1 parte del foglio XLI, con parte della particella n. 4 del foglio XL, con le particelle n. 10 parte e 1 parte del foglio XLIV, fino a ricongiungersi con il foglio XXXVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che il comune di Valsavaranche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità della adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) COMUNE DI VALSAVARANCHE: vincolo delle zone del Nivolet e Pont.

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presente il sindaco, sull'importanza paesistica delle due zone proposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Con l'astensione del sindaco del comune di Valsavaranche e con i voti favorevoli degli altri membri, la commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui allo art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla prote-

zione delle bellezze naturali, le zone del Nivolet e di Pont delimitate nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud-ovest, andando per ordine:

a) zona del Nivolet: con il foglio XXXVIII, attraversamento torrente Nivolet con il foglio XXXVII, con il foglio XLV, con le particelle n. 7 parte, 15 parte e 40 parte del foglio XLIV, con parte della particella n. 1 del foglio XLIII, con le particelle n. 3 parte, 4 parte, 9 parte del foglio XLII, con il comune di Ceresole Reale, con parte della particella n. 2-a del foglio XLII, con le particelle n. 2 parte e 1 parte del foglio XLI, con parte della particella n. 4 del foglio XL, con le particelle n. 10 parte e 1 parte del foglio XLIV, fino a ricongiungersi con il foglio XXXVIII.

(*Omissis*).

(8184)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Carate Urio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Carate Urio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carate Urio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico (compresi nel territorio proposto per il vincolo) nonchè dallo specchio di acqua costituito dal ramo di Como e dall'omonimo lago e dalle rive opposte o contigue anch'esse vincolate. Il territorio è caratterizzato ora da gradevoli pendici boscose ora da ripidi declivi, in una cornice maestosa, direttamente nel lago, formando pertanto un quadro naturale di alto interesse panoramico; rivela inoltre la particolare caratteristica della presenza di fasce alberate esotiche (in prossimità del lago ed in luoghi riparati) sino alla flora tipica di zona alpina, ed alla presenza di boschi di castani e faggi. L'abitato del capoluogo, nonchè i gruppi sparsi di edifici rappresentano un insieme di valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme con la natura e costituisce complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la concordata, spontanea fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Carate Urio ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio confina:

a nord: con i territori dei comuni di Schignano e Brienno;

ad est: con il territorio del comune di Laglio ed in parte con il lago di Como;

a sud: con il territorio del comune di Moltrasio ed in parte con il lago di Como;

ad ovest: con il territorio del comune di Moltrasio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carate Urio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Verbale dell'adunanza del 29 novembre 1972

Convocata con lettera raccomandata 2 novembre 1972, si è riunita oggi ventinove, 29 novembre 1972, millenovecentosettantadue, alle ore 9,40 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico, 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali al fine della trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

CARATE URIO: vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente precisa poi che il territorio del comune confina:

a nord: coi territori dei comuni di Schignano e Brienno;

ad est: col territorio del comune di Laglio e in parte col lago di Como;

a sud: col territorio del comune di Moltrasio e in parte col lago di Como;

ad ovest: col territorio del comune di Moltrasio.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la commissione, udita la relazione della presidenza, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e convenendo con quanto in essa esposto, con sei voti favorevoli ed uno contrario (il rappresentante del comune) delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1498, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Carate Urio.

(*Omissis*).

(8183)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Magliano in Toscana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Pereta in comune di Magliano in Toscana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Magliano in Toscana;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Magliano in Toscana, in persona del sig. Amleto Giannerini, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce il bellissimo comprensorio culminante con l'antico centro storico-monumentale di Pereta, posto sulla cresta di uno sprone degradante verso il poggio di Scansano, caratterizzato dall'antica Rocca in cui si delinea la bella torre squadrata e dai muri diruti della sua fortezza. L'insieme configura un particolare caratteristico aspetto della Maremma Grossetana, tra macchie ed uliveti dove affiorano muri diruti, memorie di un passato prosperoso. Tale quadro ambientale si può godere dalla rete viaria circostante e percorrendo la strada che conduce all'abitato che costituisce un punto di vista e di belvedere verso la campagna circostante;

Decreta:

La zona di Pereta sita nel territorio del comune di Magliano in Toscana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord a partire dal bivio a quota 360 della strada campestre per C. Pieve con la strada Scansano-Pereta, segue quest'ultima strada verso sud fino all'incrocio a quota 353 con la strada campestre per Casetta. Da detto punto segue una spezzata che si appoggia nell'ordine ai seguenti capisaldi: bivio a quota 271 della strada Pereta-Magliano in Toscana con la strada campestre per Palazzaccio; C. Scoppelli a quota 260; vetta del Poggio della Fornace a quota 258. Di qui segue una retta sud-nord, fino ad intersecare il confine comunale sul fosso Turbone in località Macchia-Pieve. Da tale intersezione, segue una retta fino a ricongiungersi al primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Magliano in Toscana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Estratto del verbale dell'adunanza del 5 ottobre 1972

L'anno millenovecentosettantadue (1972) il giorno 5 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MAGLIANO IN TOSCANA: proposta di vincolo della zona di Pereta.

E' assente il sindaco di Magliano in Toscana; è presente il vice sindaco sig. Vellati Manlio.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, dopo ampia discussione a maggioranza di voti, contrario il dott. Capecchi, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a nord a partire dal bivio a quota 360 della strada campestre per C. Pieve con la strada Scansano-Pereta, segue questa ultima strada verso sud fino all'incrocio a quota 353 con la strada campestre per Casetta. Da detto punto segue una spezzata che si appoggia nell'ordine ai seguenti capisaldi: bivio a quota 271 della strada Pereta-Magliano in Toscana con la strada campestre per Palazzaccio; C. Scoppelli a quota 260; vetta del Poggio della Fornace a quota 258. Di qui segue una retta sud-nord, fino ad intersecare il confine comunale sul fosso Turbone in località Macchia-Pieve. Da tale intersezione, segue una retta fino a ricongiungersi al primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(8182)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 23 gennaio 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 5, 13, 16, 20 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELLE VENEZIE.

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 6.120.500.000 (seimiliardicentoventimilionicinquecentomila) ed è composto di quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

L'ammissione all'Istituto di altri enti, di cui all'art. 1, è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere alla assegnazione degli utili netti conseguiti.

e) determinare la misura delle medaglie di presenza ed eventuali diarie spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo per l'intervento a riunioni stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto. Ai componenti spetta una sola medaglia di presenza anche se intervengono nella stessa giornata a più riunioni od atti; la medesima limitazione vige anche per le diarie;

f) determinare il compenso e la diaria dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonché deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che da un consigliere nominato dallo Stato, ai sensi della su citata legge, da undici a quindici membri da eleggersi dalla assemblea con il voto degli Istituti partecipanti.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente; nomina pure, eventualmente nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti nel consiglio di amministrazione per un periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo dalla carica di consigliere e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, il consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Tutti i componenti del consiglio d'amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 20. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione dello Istituto, dal consigliere di nomina dello Stato e da altri quattro membri nominati dal consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi del comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze del comitato esecutivo sono valide con l'intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di due membri.

Le sue deliberazioni solo validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il comitato esecutivo nei casi di urgenza potrà adottare determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione: il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perché esse siano sottoposte per ratifica al consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Il comitato esecutivo è convocato con biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il triennio, posti elettivi nel comitato esecutivo, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumerano l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(8107)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rignano sull'Arno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 giugno 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Pagnana-Bombone-Volognano, sita nel comune di Rignano sull'Arno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rignano sull'Arno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta varietà di colture avendosi a contatto zone boscose e zone agricole, esistendo in essa monumenti insigni per nobiltà di forme quale la Villa di Torre a Cona ed il suo parco, o luoghi di eccezionale interesse storico quale il convento di Rosano legato alle vicende toscane dei secoli primi del Medioevo. Trattasi di un'ampia vallata che si apre a ventaglio: il terreno è mosso da lievi ondulazioni e solcato dagli impluvi dei torrentelli che confluiscono al fiume sottostante. Gran parte del terreno è utilizzato per colture agricole, vigna per lo più, ma vi sono anche larghe superfici ad oliveto, mentre le zone meno fertili e più acclivi sono coperte di ceduo di roverella, cerro con qualche pino marittimo e cipresso. La zona inoltre presenta la caratteristica di costituire un belvedere verso la media valle dell'Arno di cui scopre la quasi totalità e offre il godimento della totale vista verso il Pratomagno che le si stende di fronte;

Decreta:

La zona di Pagnana-Bombone-Volognano sita nel territorio del comune di Rignano sull'Arno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da nord: il fiume Arno dove sfocia il fosso Borgo, poi si segue il confine comunale fino ad incontrare la strada S. Donato-Troghi-Incisa, nel punto dove da essa si dirama la strada interna della Villa di Torre a Cona. Da tale punto la zona di nuova tutela segue il confine della zona già tutelata a lato dell'autostrada del Sole fino al gruppo di case denominate Cellai. Da tale luogo si segue la strada Cellai - Villa Frassino - S. Martino in Pietreto - S. Maria - Bombone - Fattoria di Pagnana - Badia a Pagnana - Torri - Volognano - Molinuzzo - Mandruzza Alta - Rosano - fiume Arno, intendendosi che una fascia di territorio della larghezza di m 50 misurati dall'asse stradale ed in proiezione orizzontale, sia inclusa nel territorio tutelato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Rignano sull'Arno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. *Il Ministro*: Lenoci

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Verbale della riunione tenuta in Palazzo Pitti il 15 *giugno* 1972

Nei locali della soprintendenza in Palazzo Pitti, alle ore 16,45 del giorno 15 giugno 1972, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

Rignano sull'Arno: voto su la proposta di tutela della zona di Pagnana-Bombone-Volognano.

(*Omissis*).

Aperta la seduta, e dato per approvato il verbale della riunione precedente, si discute del primo argomento posto all'ordine del giorno, cioè della tutela di parte del comune di Rignano. La commissione, che è stata sui luoghi, è unanime nel ritenere la zona meritevole di tutela.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze riconosce che la zona avente per perimetro i confini che di seguito si elencano:

da nord: il fiume Arno dove sfocia il fosso di Borgo, poi si segue il confine comunale fino ad incontrare la strada S. Donato-Troghi-Incisa, nel punto dove da essa si dirama la strada interna della Villa di Torre a Cona. Da tale punto la zona di nuova tutela segue il confine della zona già tutelata a lato della autostrada del Sole fino al gruppo di case denominate Cellai. Da tale luogo si segue la strada Cellai - Villa Frassino - S. Martino in Pietreto - S. Maria - Bombone - Fattoria di Pagnana - Badia a Pagnana - Torri - Volognano - Molinuzzo - Mandruzza Alta - Rosano - fiume Arno, intendendosi che una fascia di territorio della larghezza di m. 50 misurati dall'asse stradale ed in proiezione orizzontale, sia inclusa nel territorio tutelato ha i requisiti previsti dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939, art. 1, comma terzo e quarto.

(*Omissis*).

La commissione vota unanime a favore della tutela ed anche il sindaco di Rignano, signor Bigi, si associa al voto favorevole.

(*Omissis*).

(8181)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Modificazioni ai decreti ministeriali 22 gennaio 1969, 19 dicembre 1970 e 10 maggio 1973 relative alla iscrizione di alcune varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, dodici varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 559 del 1° febbraio 1971, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, diciassette varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri stessi, cinque varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con i sopra citati decreti ministeriali, figurano le varietà: « Cesena Antepluri », « Cesena NSA », « Cesena Macropluri », « Cesena Poliploide », « Cesena Z », « Cesena Autapoli », « Cesena Autapolimono », « Cesena Dimono », « Cesena Polimono » e « Cesena Macropoli », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì);

Vista la copia conforme della convenzione in data 17 giugno 1974, registrata a Padova lo stesso giorno al n. 37365, con la quale la Società italiana per l'industria degli zuccheri, nella sua qualità di responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà di barbabietola da zucchero, cede e trasferisce, a tutti gli effetti, alla Alba S.p.a. - Padova - Centro selezione seme - Ponte S. Nicolò (Padova), che accetta, le varietà stesse con tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla conservazione in purezza e quindi alla produzione delle relative sementi di base;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in relazione alla cessione di cui sopra, i citati decreti ministeriali 22 gennaio 1969, 19 dicembre 1970 e 10 maggio 1973;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietola da zucchero: « Cesena Antepluri », « Cesena NSA », « Cesena Macropluri », « Cesena Poliploide », « Cesena Z », « Cesena Autapoli », « Cesena Autapolimono », « Cesena Dimono », « Cesena Polimono » e « Cesena Macropoli », di cui ai decreti ministeriali 22 gennaio 1969, 19 dicembre 1970 e 10 maggio 1973, è la Alba S.p.a. - Padova - Centro selezione seme - Ponte S. Nicolò (Padova).

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8039)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Iscrizione di due varietà di foraggere graminacee nei registri di varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 630 in data 7 giugno 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 maggio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di due varietà di foraggere graminacee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 maggio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di foraggere graminacee, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 maggio 1974, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

1) fienarola dei prati « Aquila » (per prato erboso); responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda);

2) festuca rossa « Waldorf » (per prato erboso); responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8041)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del dott. Ferruccio Veronese componente del comitato predetto;

Vista la nota dell'associazione degli industriali con la quale ha designato il rag. Paolo Geotti in sostituzione del dott. Ferruccio Veronese;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Paolo Geotti è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dell'associazione degli industriali ed in sostituzione del dott. Ferruccio Veronese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 343, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 7 agosto 1971 proposto dal dott. Giuseppe Zappavigna, direttore del ruolo degli uffici del lavoro in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro di Roma, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1970 con il quale è stata respinta l'istanza del medesimo intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni fisiche riportate a seguito di incidente automobilistico occorsogli il 13 dicembre 1966.

(8634)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 194, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Salvatrice Rita nata Falzone, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso il provvedimento 17 novembre 1969, n. 10781, con il quale la commissione provinciale incarichi e supplenze di cui all'art. 11 della legge n. 282/1969, presso il provveditorato agli studi di Caltanissetta, respingeva il ricorso da lei presentato avverso la nomina di incaricata a tempo indeterminato di educazione fisica della prof.ssa Rosaria Accardi presso la scuola media «Balsamo» di S. Cataldo (posto che avrebbe dovuto essere conferito alla stessa ricorrente) conferita dal provveditore agli studi di Caltanissetta.

(8635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 29 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667 —	667 —	667,05	667 —	666,50	667,10	666,90	667 —	667 —	667 —
Dollaro canadese	678,20	678,20	677,90	678,20	677,15	678,20	678 —	678,20	678,20	678,20
Franco svizzero	234,10	234,10	234 —	234,10	233,74	234,10	233,97	234,10	234,10	234 —
Corona danese	112,20	112,20	112,25	112,20	112 —	112,15	112,10	112,20	112,20	112,30
Corona norvegese	121,24	121,24	121,40	121,24	121,10	121,20	121,23	121,24	121,24	121,20
Corona svedese	152,52	152,52	152,50	152,52	152,36	152,50	152,48	152,52	152,52	152,50
Fiorino olandese	253,20	253,20	253,30	253,20	252,85	253,15	253,12	253,20	253,20	253,20
Franco belga	17,5125	17,5125	17,5250	17,5125	17,50	17,50	17,5125	17,5125	17,51	17,50
Franco francese	142,08	142,08	142,15	142,08	141,90	142,05	142,07	142,08	142,08	142 —
Lira sterlina	1556,85	1556,85	1557 —	1556,85	1515 —	1556,80	1556,75	1556,85	1556,85	1556,85
Marco germanico	259,60	259,60	259,20	259,60	259,20	259,55	259,43	259,60	259,60	259,60
Scellino austriaco	36,411	36,411	36,38	36,411	36,35	36,40	36,4050	36,411	36,41	36,40
Escudo portoghese	26,42	26,42	26,38	26,42	26,40	26,40	26,42	26,42	26,42	26,40
Peseta spagnola	11,635	11,635	11,6450	11,635	11,60	11,60	11,6305	11,635	11,63	11,63
Yen giapponese	2,2265	2,2265	2,23	2,2265	2,125	2,22	2,2260	2,2265	2,22	2,22

Media dei titoli del 29 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,925
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,10
» 5 % (Città di Trieste)	84,375
» 5 % (Beni esteri)	83,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,90
» 5,50 % » » 1968-83	82,90
» 5,50 % » » 1969-84	87,025
» 6 % » » 1970-85	90,125
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,20
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,35
» poliennali 7 % 1978	92,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,95
Dollaro canadese	678,10
Franco svizzero	234,035
Corona danese	112,15
Corona norvegese	121,235
Corona svedese	152,50
Fiorino olandese	253,16
Franco belga	17,512
Franco francese	142,075
Lira sterlina	1556,80
Marco germanico	259,515
Scellino austriaco	36,408
Escudo portoghese	26,42
Peseta spagnola	11,633
Yen giapponese	2,226

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1974 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.229.058			
	residui	1.223.714			
	Totale		12.452.772		
Accensione di prestiti	competenza	388.317			
	residui	1.010			
	Totale		389.327		
Spese correnti	competenza			10.677.706	
	residui			1.660.816	
	Totale				12.338.522
Spese in conto capitale	competenza			1.293.988	
	residui			864.327	
	Totale				2.158.315
Rimborso di prestiti	competenza			624.087	
	residui			58.589	
	Totale				682.676
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		18.785.549		13.394.157	
Conti correnti		29.772.766		30.123.621	
Incassi da regolare		12.392.028		12.363.564	
Altre gestioni		17.788.762		16.425.094	
	Totale		78.739.105		72.306.436
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		369.157		503.379	
Pagamenti da regolare		650.867		1.394.808	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.837.067		3.209.100	
Altri crediti		19.308.392		22.130.345	
	Totale		23.165.483		27.237.632
	Totale complessivo		114.766.034		114.723.581
Fondo di cassa al 30 settembre 1974			—		42.453
	Totale a pareggio		114.766.034		114.766.034

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1974 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		42.453	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	136.142		
Pagamenti da regolare	1.311.682		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.372.650		
Altri crediti	6.211.382		
Totale crediti		10.031.856	
In complesso			10.074.309
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	19.264.689		
Conti correnti	4.467.756		
Incassi da regolare	456.333		
Altre gestioni	2.310.212		
Totale debiti			26.498.990
Situazione del Tesoro (passività)			16.424.681

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1974: L. 290.358 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(8844)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1974

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1 804 287 662 898
Cassa	»		91 745 319 102
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	140 246 709 924	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»		
			140.246 709 924
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	995 162 432 211	
— a scadenza fissa	»	497 771 991 500	
			1 492 934 423 711
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		7.187 424 251
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	202 530 586 535	
— conti speciali	»	8 379 377 241 169	
			8.581 907 827 704
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339 000 000 000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.164 232 737 653
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2 583 491 217 082
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		730 376 024 809
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		10.594 534 261 955
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	350 025 801 090	
— altre attività	»	230 709 346 560	
			580 735 147 650
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		215 429 930 004
Spese dell'esercizio	»		287 274 587 891
			28.613.383.274.635
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		736 378 784 838
Depositi:			
— a garanzia	L.	3 195 333 340 918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4 967 449 260 500	
— altri	»	9 426 474 093 579	
			17.589 256 694 997
Depositari di titoli e valori	L.		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2 159 446.216
TOTALE	L.		46.941.947.183.226

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		9 848 391 894 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		90 142 628 782
Depositi in conto corrente liberi	»		148 475 675 084
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1 000 030 000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	6.565.666.488.153	
— altri	»	401.109.533	
			6 566 067 597 686
Depositi in valuta estera:			
— per conto U I C	L.	6.838 956.112.350	
— altri	»	5.568.681.806	
			6 844 524 794 156
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I C	L.	1.540.421.128.819	
— altri	»	32.490.169.276	
			1 572 911 298 095
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		48 397 537 834
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		33 340 117 284
Fondi diversi accantonati	»		819 871 882 575
Partite varie passive	»		2.255 427 026 316
Capitale sociale	L.	300.000 000	
Fondo di riserva ordinario	»	35.901.345.546	
Fondo di riserva straordinario	»	35.578.019.519	
			71 779 365 065
Rendite dell'esercizio	L.		313 053 427 758
			28.613.383.274.635
Impegni	L.		736 378 784 838
Depositanti	»		17 589 256 694 997
Titoli e valori presso terzi	»		768 982 540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2 159 446.216
TOTALE	L.		46.941.947.183.226

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974, registro n. 15 Interno, foglio n. 396, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Ricci dott. Renato, vice prefetto, dirigente superiore.

Componenti:

Spagnuolo prof. dott. Aldo, primo dirigente;
Lume dott. Lucio, primo dirigente;
Pusceddu dott. Fausto, primo dirigente;
De Sanctis dott. Giorgio, vice prefetto ispettore, primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore dott. Antonio Dentoni-Litta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1974
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 291

(8348)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esame, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la determinazione presidenziale in data 19 giugno 1974 con la quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esame, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E.;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Franco Scaramuzzi, membro di detta commissione;
Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 24 settembre 1974;

Determina:

Il prof. Giuseppe Leone, docente universitario in ecologia agraria dell'Università di Roma, viene nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esame, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E. in sostituzione del prof. Franco Scaramuzzi.

Roma, addì 26 settembre 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(8719)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 226 del 19 aprile 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1969;
Visto il successivo decreto n. 227 del 19 aprile 1974 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Considerato che il dott. Adami Oscar vincitore della condotta medica consorziata di Scadolara Ravara e San Martino del Lago ha rinunziato alla sede assegnatagli;
Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso in argomento;
Rilevato che il dott. Maestrini Gian Pietro debitamente interpellato ha dichiarato di accettare la nomina della predetta condotta consorziata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Maestrini Gian Pietro è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la condotta medica consorziata Scadolara Ravara e San Martino del Lago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, allo albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 4 settembre 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8707)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proprie deliberazioni n. 1487 del 20 marzo 1973, numero 2581 del 15 maggio 1973 e n. 7461 del 28 novembre 1973 relative al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti vacanti di ufficiale sanitario nei comuni di Monte Argentario e di Orbetello in provincia di Grosseto;
Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;
Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Grosseto e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;
A voti unanimi:

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, come segue:

Presidente:

Rebuffat Pietro, esperto amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

Russo dott. Francesco, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Grosseto;

Serpilli prof. Alessandro, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia;

Lenzi prof. Franco, direttore dell'istituto di clinica medica generale dell'Università di Siena;

Salamandra prof. Romolo, ufficiale sanitario del comune di Grosseto;

Davino dott. Aldo, funzionario medico della regione Toscana, capo ufficio medico provinciale di Pisa.

Segretario:

Vecoli dott. Marcello, funzionario amministrativo della regione Toscana;

di stabilire che la commissione giudicatrice inizierà i lavori tra il 30° ed il 70° giorno successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Il presente atto verrà pubblicato, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto e dei comuni interessati.

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(8607)

Commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione della nuova condotta medica unificata del capoluogo del comune di Massa Marittima.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1320 del 14 febbraio 1974, con la quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli, per l'attribuzione della nuova condotta medica del capoluogo del comune di Massa Marittima fra i sanitari titolari delle due condotte unificate;

Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni formulate dal comune di Massa Marittima, dalla prefettura della provincia di Grosseto e dall'ordine dei medici;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 1281, già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi:

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli, per l'attribuzione della nuova condotta medica unificata del comune di Massa Marittima, nel modo seguente:

Presidente:

Percopo Romano, funzionario amministrativo c/o dipartimento sicurezza sociale regione Toscana.

Componenti:

Ciampi dott. Marino, direttore di sezione c/o prefettura di Grosseto;

Tribidà Antonio, funzionario medico, capo ufficio medico provinciale di Arezzo;

Lenzi prof. Franco, docente e direttore clinica medicina generale dell'Università di Siena;

Caltabiano prof. Salvatore, primario E.O. San Giovanni di Dio, Orbetello;

Bartolini dott. Livio, medico condotto a Marina di Grosseto.

Segretario:

Bindi dott. Giovanni, funzionario amministrativo c/o ufficio medico provinciale di Grosseto;

di stabilire che la commissione giudicatrice, che avrà sede in Grosseto, presso l'ufficio del medico provinciale, inizierà i propri lavori tra il 30° ed il 70° giorno successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Grosseto ed a quello dei comuni interessati.

Ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, i compensi spettanti ai signori Romano Percopo, Antonio Tibidà e Giovanni Bindi, dipendenti regionali, dovranno essere versati allà tesoreria regionale.

La regione corrisponderà direttamente agli interessati, in quanto spettante, l'indennità di missione a norma della legge 15 aprile 1961, n. 291, nonchè i compensi per lavoro straordinario in caso di sedute delle commissioni in ore diverse dall'orario di ufficio, nei limiti previsti dall'art. 60 della legge regionale citata.

Il dipartimento affari generali avrà cura di partecipare quanto sopra agli interessati.

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(8608)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16 del 9 gennaio 1974 con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Guccione dott. Saverio.

Componenti:

Governatori dott. Sesto;
Bianchi prof. dott. Carlo M.;
Corsico prof. dott. Giuseppe;
Micheli dott. Felicino.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti, presso la sezione diagnostica degli instituti zooprofilattici del Lazio e Toscana, via Tancia n. 21, non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(8424)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1974, n. **45.**

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973 - Biennio 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 2 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Toscana con efficacia per il biennio 1973-74, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1975-76.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *giugno* 1974 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *luglio* 1974.

(7979)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1974, n. **46.**

Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi straordinari rivolti ad agevolare iniziative per lo sviluppo nell'ambito del territorio regionale delle attività relative a coltivazione di cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro.

Art. 2.

Sono concessi contributi a favore di comuni, province, consorzi fra detti enti e comunità montane per la costruzione e riparazione di strade di collegamento di bacini di estrazione, nonché a favore di cooperative e consorzi appositamente costituiti con la partecipazione di comuni fra cooperative di lavoratori e loro consorzi e di cooperative e consorzi tra aziende artigiane, per la costruzione e riparazione di strade di arroccamento all'interno dei bacini stessi.

Per la costruzione e la riparazione di strade di arroccamento all'interno dei bacini di escavazione sono concessi contributi ai soggetti di cui al precedente comma, nonché alle imprese di escavazione che singolarmente o congiuntamente ne facciano richiesta secondo le modalità di cui alla presente legge.

I contributi di cui al comma precedenti sono concessi in conto capitale, in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, o in conto interesse in annualità costanti quindicennali del 5% della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi in conto capitale non possono comunque eccedere, per ogni singola iniziativa, la somma di 50 milioni. Requisito per ottenere il contributo in conto interessi è che la spesa riconosciuta ammissibile non risulti inferiore ai 50 milioni.

Le opere relative alla costruzione di strade all'interno dei bacini di estrazione sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Sulle strade costruite o sulle quali siano stati realizzati interventi con i contributi previsti dalla presente legge, è istituita una pubblica servitù di passaggio.

Art. 3.

A favore di imprese artigiane, di loro consorzi o cooperative, di cooperative di lavoratori e loro consorzi, di società a partecipazione di enti locali, di piccoli imprenditori singoli od associati, sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti iniziative inerenti le attività di coltivazione di cui all'art. 1:

a) opere di costruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti per l'attività estrattiva;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature meccaniche per la escavazione e trasporto del materiale estratto;

c) allestimento di servizi sociali per il miglioramento delle condizioni di lavoro;

d) opere relative alla costruzione e riparazione di impianti per la erogazione di energia elettrica e di acqua nei bacini di estrazione.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi in misura non superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non possono eccedere, per ogni singola iniziativa, la somma di lire 30 milioni.

Art. 4.

Per la costituzione, ai sensi di legge, di cooperative di lavoratori o loro consorzi, di cooperative o consorzi di imprese artigiane, aventi per scopo la escavazione ed il trasporto dei materiali estratti, è concesso un contributo *una tantum* per le spese di primo impianto in misura non eccedente la somma di L. 1.500.000 per cooperative con un numero di soci non superiore a 30 ed aumentato di L. 30.000 per ogni socio eccedente tale numero.

Tale contributo non può comunque superare, per ogni singola cooperativa o consorzio, l'ammontare complessivo di lire 2.500.000.

Art. 5.

I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi concessi dalla regione e con analoghe provvidenze concesse da enti pubblici per le stesse opere e finalità.

Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, se e quali altre richieste di contributo ha avanzato, ai fini del divieto di cumulabilità di cui al primo comma.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, sono indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune ove è situata la cava entro il 31 marzo di ogni anno.

Il comune esprime il proprio motivato parere anche in relazione alla compatibilità della localizzazione della cava con gli strumenti urbanistici ed alla misura del contributo da concedere, provvedendo al successivo invio degli atti al presidente della giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Alle domande di contributo ove presentate da comuni, province, comunità montane, consorzi tra detti enti, è allegata la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione consiliare e dell'organo altrimenti competente, con la quale:

si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale;

si approva il progetto di massima tecnico-finanziario delle opere ed il preventivo di spesa;

b) copia del suddetto progetto di massima o del preventivo di spesa.

Alle domande di contributo ove presentate da soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma è allegata la seguente documentazione:

a) progetto di massima tecnico-finanziario dell'opera o preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale con indicazione del rappresentante legale;

c) elenco nominativo dei soci, per le sole domande di contributi ai sensi dell'art. 4 della presente legge;

d) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

La giunta regionale propone al consiglio regionale il programma di ripartizione dei fondi disponibili, indicando altresì gli eventuali casi di inammissibilità.

La pronuncia consiliare di inammissibilità a contributo e di eventuale reiezione di singole domande, deve essere motivata.

Contestualmente alla approvazione del programma di ripartizione dei fondi disponibili, il consiglio regionale delibera la costituzione della pubblica servitù di passaggio, di cui al precedente art. 2.

Il contributo è concesso con delibera della giunta regionale. Tale delibera fissa altresì i termini entro i quali le iniziative dovranno essere portate a compimento e autorizza la liquidazione anticipata del 50% del contributo, ovvero del 70% nel caso che destinatari siano enti pubblici.

La somma residua è liquidata, previo accertamento delle spese effettivamente sostenute, nonché del rispetto dei termini di cui al precedente comma.

Art. 8.

La spesa globale per la concessione di Contributi per la costruzione di opere infrastrutturali di cui all'art. 2 non può essere inferiore al 60% dello stanziamento iscritto nel cap. 31200.

L'ammontare complessivo dei contributi in conto interesse non può essere inferiore al 20% dell'intero stanziamento.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 638 milioni, si fa fronte, per l'anno 1974, con i fondi stanziati al cap. 31200: «Contributi per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro» che si istituisce con la variazione di bilancio di cui all'articolo seguente.

La spesa relativa agli anni successivi nell'importo previsto al comma precedente, sarà prevista negli appositi capitoli dei bilanci dei relativi esercizi.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella 2 - dei bilancio per l'anno finanziario 1974, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione . . L. 638.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 5ª - Cave e torbiere

Cap. 31200. — Contributi per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro . . . . L. 638.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 agosto 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1974, n. **47**.

Modifica alla legge regionale n. 22 del 20 luglio 1972 - Indennità e rimborso spese trattamento economico e delle missioni al presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 luglio 1972, n. 22 è modificato come segue:

« Il rimborso delle spese è corrisposto nella misura di L. 60 a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza e quello sede del comitato o delle sezioni ».

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura di cui al precedente art. 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento all'uopo previsto al capitolo 06400 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 agosto 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 luglio 1974.

(7980)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1974, n. **48**.

Costituzione e disciplina dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

Norme generali

Art. 1.

Denominazione

E' istituito, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello statuto della regione Toscana, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.).

Art. 2.

Compiti

Spetta all'Istituto provvedere:

agli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale;

agli studi preparatori per i provvedimenti sui problemi economici e sociali;

alla consulenza e agli studi sugli aspetti economici e sociali della attività regionale.

A tal fine l'Istituto:

mantiene rapporti con i soggetti di cui all'art. 5, secondo comma, dello statuto della regione Toscana, i quali potranno, in particolare, avanzare proposte di ricerca di interesse regionale;

stabilisce relazioni con altri centri di ricerca anche esteri;

cura, nelle forme opportune, una costante attività volta a favorire la circolazione delle conoscenze e dei dati di base, nonché dei risultati delle ricerche e a stimolare il dibattito sui problemi economici e sociali della Toscana;

assume iniziative per la formazione e la specializzazione di giovani studiosi nelle discipline della programmazione.

Art. 3.

Svolgimento dell'attività di ricerca

L'Istituto svolge di norma i suoi compiti avvalendosi del proprio personale.

Nel quadro della propria attività l'Istituto può avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato scientifico;

d) il direttore;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) la conferenza consultiva.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

Il consiglio di amministrazione è costituito:

a) da dieci membri eletti dal consiglio regionale, con voto segreto e limitato a sei nomi;

b) da tre amministratori di province toscane, designati dall'Unione regionale delle province toscane;

c) da sei amministratori di comuni toscani, designati dalla sezione regionale toscana dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

I membri designati ai sensi dei comma *b*) e *c*) sono nominati con deliberazione del consiglio regionale.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore e vi interviene, per la redazione degli atti, il segretario. Vi intervengono altresì i membri del collegio dei revisori dei conti quando vengono discussi il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il consiglio di amministrazione si rinnova con l'elezione del consiglio regionale.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più consiglieri il consiglio regionale procede alla sostituzione con le modalità di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre e quando ne facciano richiesta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, nove consiglieri.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente e sono valide con la presenza di almeno dieci consiglieri.

La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata, entro un mese dalla sua costituzione, dal presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: competenze

Al consiglio di amministrazione compete:

a) eleggere, fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;

b) nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i componenti del comitato scientifico e, tra questi, il presidente, nonché, sentito tale comitato, il direttore;

c) deliberare il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo e, sentiti il comitato scientifico e la conferenza consultiva, il programma annuale di attività, di cui all'art. 15;

d) approvare sentiti il comitato scientifico e la conferenza consultiva, la relazione di cui alla lettera *h*) del successivo art. 7;

e) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sentite le rappresentanze sindacali del personale, il regolamento interno e le relative modificazioni;

f) deliberare gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne e per le attività previste dall'art. 21;

g) deliberare le indennità da corrispondere ai componenti gli organi dell'Istituto, escluso il collegio dei revisori dei conti;

h) deliberare, sentito il comitato scientifico, l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;

i) deliberare, sentiti il comitato scientifico, il direttore e la conferenza consultiva, l'esecuzione di ricerche e studi non compresi nel programma annuale di attività stabilendo la misura del contributo dovuto dai committenti;

l) deliberare sulle proposte del presidente di cui alla lettera *e*) del successivo art. 7;

m) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l'estensione dell'invito alla designazione di rappresentanti nella conferenza consultiva ai sensi del successivo art. 13;

n) deliberare l'assunzione del segretario e, sentito il direttore, l'assunzione del personale;

o) deliberare su ogni altro oggetto che interessi l'attività dell'Istituto.

Art. 7.

Presidente

Al presidente compete:

a) rappresentare legalmente l'Istituto;

b) convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e della conferenza consultiva di cui stabilisce l'ordine del giorno;

c) vigilare sull'osservanza della presente legge;

d) sovrintendere all'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche comunque deliberate, nonchè alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

e) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il direttore, la prestazione di consulenze richieste dagli organi regionali, diverse dalle attività previste dalla lettera *i*) dell'art. 6, nonchè la misura del contributo dovuto dai committenti;

f) provvedere in caso di urgenza per le prestazioni di cui alla precedente lettera *e*), salva ratifica del consiglio di amministrazione, da adottarsi a pena di decadenza, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro sessanta giorni dal provvedimento presidenziale;

g) curare, d'intesa col direttore, i rapporti con gli organi della Regione;

h) presentare annualmente al consiglio regionale una relazione sulla attività svolta dall'Istituto;

i) designare un consigliere a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 8.

Comitato scientifico: composizione e funzionamento

Il comitato scientifico è costituito da non meno di sette e non più di tredici studiosi ed esperti nelle discipline interessate alla programmazione.

I componenti il comitato scientifico scadono con il rinnovo del consiglio di amministrazione e possono essere confermati.

Il comitato scientifico può articolarsi in gruppi di lavoro.

Il comitato scientifico è convocato dal suo presidente o su richiesta del presidente dell'Istituto. Alle sue riunioni sono invitati il presidente dell'Istituto e il direttore.

Art. 9.

Comitato scientifico: competenze

Al comitato scientifico compete:

a) esprimere i pareri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*), *i*) dell'art. 6;

b) esprimere il parere su ogni altra materia, afferente al contenuto e al metodo degli studi e delle ricerche, che sia ad esso sottoposta dal presidente dell'Istituto o su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore;

c) esprimere, con relazione motivata, il parere su tutti gli studi e le ricerche dell'Istituto.

Al fine della formulazione dei pareri di cui al precedente comma, il comitato scientifico può proporre al consiglio di amministrazione di avvalersi della consulenza di studiosi esterni.

Art. 10.
Direttore

Al direttore compete:

a) organizzare, coordinare e dirigere l'attività di studio e di ricerca;

b) dirigere l'attività degli uffici e del personale;

c) curare l'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche comunque deliberate, nonchè l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) collaborare col presidente al mantenimento dei rapporti con gli organi della Regione;

e) proporre al presidente, per le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, l'affidamento a soggetti esterni di studi e ricerche;

f) esprimere i pareri di cui alle lettere i) e n) dell'art. 6 e alla lettera e) dell'art. 7;

g) partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico.

Il direttore rimane in carica per cinque anni e può essere rinnovato nell'incarico.

L'incarico di direttore è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti: composizione

Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale, con votazioni separate e, per i membri effettivi e supplenti, con voto limitato.

I membri del collegio scadono con il rinnovo del consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

Ad essi spetta una indennità stabilita dal consiglio regionale e corrisposta dall'Istituto.

Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti: competenze

Al collegio dei revisori dei conti compete:

a) controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto;

b) riferire al consiglio regionale in ordine alla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

c) presentare semestralmente al consiglio regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile dell'Istituto;

d) intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione di cui al terzo comma dell'art. 5.

Art. 13.
Conferenza consultiva: composizione e funzionamento

Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, invita le università degli studi della Regione, l'associazione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le confederazioni regionali maggiormente rappresentative dei sindacati dei lavoratori e le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli imprenditori e della cooperazione, a designare un proprio rappresentante nella conferenza consultiva dell'Istituto, fissando un termine non inferiore a 60 e non superiore a 90 giorni, entro il quale devono pervenire le designazioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, prende atto delle designazioni pervenute e dichiara costituita la conferenza consultiva. La deliberazione è comunicata al presidente del consiglio regionale.

La conferenza consultiva si rinnova con l'elezione del consiglio regionale.

La conferenza consultiva è convocata in sessione ordinaria dal presidente dell'Istituto per l'esercizio delle competenze di cui al successivo art. 14.

E' convocata, inoltre, su richiesta del consiglio di amministrazione o del consiglio regionale o della giunta regionale.

Partecipano ai lavori della conferenza consultiva, senza diritto al voto, i consiglieri, il direttore e il segretario, nonchè una delegazione di cinque rappresentanti del personale dell'Istituto.

La conferenza consultiva adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti.

Ogni membro della conferenza consultiva può chiedere l'inserimento nei verbali delle sedute di proprie dichiarazioni e pareri.

Art. 14.
Conferenza consultiva: competenze

Alla conferenza consultiva compete:

a) esprimere i pareri di cui alle lettere c), d), i) dell'art. 6;

b) formulare proposte di studi e ricerche;

c) adottare raccomandazioni per l'indirizzo dell'attività dell'Istituto.

I pareri di cui alla lettera a) sono accompagnati dai verbali delle relative sedute.

Art. 15.
Programma annuale di attività

Il programma annuale di attività determina per ciascun anno, gli studi e le ricerche, di cui indica le scadenze, nonchè le altre attività dell'Istituto per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2.

Per la redazione del programma annuale di attività il presidente dell'Istituto provvede a raccogliere entro il 31 ottobre di ogni anno le richieste degli organi della Regione nonché degli altri soggetti indicati dall'art. 5, secondo comma, dello statuto della regione Toscana.

Il presidente, sulla base degli elementi di cui al comma precedente, predispone, d'intesa col direttore, uno schema di programma che sottopone al parere del comitato scientifico e della conferenza consultiva, alla deliberazione del consiglio di amministrazione e alla approvazione del consiglio regionale.

Le modificazioni del programma annuale di attività che si rendessero necessarie nel corso della sua esecuzione sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, e sottoposte all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 16.
Pubblicità degli atti dell'Istituto

Le forme di pubblicità degli atti dell'Istituto sono stabilite dal regolamento interno di cui al successivo art. 17.

Le ricerche e gli studi di cui al programma annuale di attività ed alla lettera i) dell'art. 6, provvisti del parere del comitato scientifico, hanno sempre pubblica diffusione.

Art. 17.
Regolamento interno

Il regolamento interno disciplina, tra l'altro, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi dell'Istituto e le modalità per l'accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Istituto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 72, terzo comma, dello statuto della regione Toscana.

Il regolamento interno è approvato entro centoventi giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Controllo sugli atti dell'Istituto

Sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale i seguenti atti dell'Istituto:

programma annuale di attività e sue modificazioni;
bilancio preventivo;
conto consuntivo;
deliberazioni di nomina degli organi;
regolamento interno.

Il consiglio regionale, all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività, detta direttive generali in ordine alla attività dell'Istituto anche con riferimento ad impegni pluriennali.

Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto la giunta regionale è responsabile di fronte al consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.

Art. 19.
Stato giuridico ed economico del personale e ordinamento degli uffici

Lo stato giuridico ed economico del personale e l'ordinamento degli uffici sono disciplinati da apposita legge regionale.

Art. 20.

Comando di personale regionale presso l'Istituto

La giunta regionale, di intesa con il consiglio di amministrazione dell'Istituto, può disporre il comando di personale della Regione presso l'Istituto, con finalità di aggiornamento e specializzazione, nell'osservanza della legge di cui all'articolo precedente e dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, in quanto applicabili.

Art. 21.

Attività comuni con gli uffici della Regione e con altri enti pubblici

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di disporre la partecipazione dell'Istituto ad attività comuni con gli uffici della Regione relative alla organizzazione dei servizi di documentazione e di informazione statistica e bibliografica.

Ogni altra attività comune fra l'Istituto e gli uffici della Regione può essere disposta mediante convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio regionale.

L'Istituto può partecipare, mediante convenzioni, ad attività comuni anche con altri enti pubblici e con associazioni o società a prevalente partecipazione pubblica.

Ai risultati delle attività di cui al presente articolo viene assicurata pubblica diffusione.

Art. 22.

Aspettative e permessi del personale regionale eletto o nominato negli organi dell'Istituto

I dipendenti della Regione, degli Enti e delle aziende regionali cui siano conferiti incarichi negli organi dell'Istituto, richiedenti un impegno a pieno tempo, sono collocati in aspettativa per la durata dell'incarico.

L'aspettativa è senza assegni ove il dipendente non richieda il mantenimento del trattamento economico regionale e quindi l'applicazione della norma di cui all'art. 84 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Il tempo trascorso in aspettativa, ai sensi dei commi precedenti, è computato per intero agli effetti della progressione economica nella fascia funzionale, del calcolo dell'anzianità nel ruolo regionale e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza.

Negli altri casi il dipendente è, a sua richiesta, autorizzato ad assentarsi dal servizio regionale per il tempo necessario allo espletamento delle funzioni inerenti l'incarico presso l'Istituto, salvi gli effetti della norma di cui all'art. 84 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 23.

Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto dal consiglio regionale, previa formale diffida, con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti, nei casi di inattività, gravi inadempienze nell'attuazione del programma annuale di attività e violazione di legge.

La diffida, deliberata dal consiglio regionale con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, indica il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve provvedere o controdedurre.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.

In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla decadenza, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità

Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante:

a) il contributo ordinario annuale della Regione nella misura di L. 250.000.000;

b) i contributi di cui alla lettera *i*) dell'art. 6;

c) i contributi di cui alla lettera *e*) dell'art. 7;

d) gli eventuali contributi stabiliti dalle convenzioni di cui all'art. 21;

e) gli eventuali contributi volontari dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 13 della presente legge.

L'Istituto è autorizzato ad accettare donazioni, oblazioni e contributi, senza condizioni, da parte di enti pubblici o privati.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato entro il 15 dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui è riferito.

La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità ed amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 25.

Inquadramento del personale dell'Istituto di ricerche istituito ai sensi dell'art. 6 *del decreto ministeriale* 11 *novembre* 1965

Il personale dell'Istituto di ricerche per la programmazione economica della Toscana, istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in data 11 novembre 1965, che risulti in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda nel ruolo organico dell'Istituto regolato dalla presente legge, con le modalità disposte dalla successiva legge regionale di cui all'art. 19.

In particolare tale legge detterà norme per l'equa valutazione, ai fini dell'anzianità, dei servizi resi alla data di inquadramento e per il mantenimento *ad personam* del trattamento economico in godimento eventualmente superiore a quello di inquadramento.

Art. 26.

Direttive per la gestione contabile dell'Istituto

In attesa dell'emanazione della legge regionale di contabilità, la giunta regionale impartirà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le direttive per la gestione contabile dell'Istituto.

Art. 27.

Devoluzione di beni patrimoniali e successione nei rapporti giuridici dell'Istituto di ricerche istituito ai sensi dell'art. 6 *del decreto ministeriale* 11 *novembre* 1965.

Nell'ipotesi di scioglimento e liquidazione dell'Istituto di cui al primo comma dell'art. 25, l'Istituto regolato dalla presente legge può, in deroga alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 24, accettarne i beni patrimoniali che gli fossero devoluti anche alla condizione di succedergli nei rapporti giuridici.

Art. 28.

Copertura della spesa

Alla spesa di L. 250.000.000 per il contributo ordinario annuale di cui alla lettera *a*) dell'art. 24, si fa fronte con la somma prevista al cap. 04870 che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi, nei limiti previsti dal primo comma, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

Art. 29.

Variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974

Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è così modificato:

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 250.000.000

Di nuova istituzione:

Sezione 1ª - *Amministrazione generale*

Rubrica 2ª - Giunta regionale

Cap. 04870. — Contributo ordinario all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) . L. 250.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 agosto 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 agosto 1974.

(7981)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 49.

Integrazione alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, relativo all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 23 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il servizio di trasfusione del sangue gli enti ospedalieri che in base all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 ed alle previsioni del piano regionale ospedaliero non siano obbligati a far funzionare un centro trasfusionale, possono avvalersi dell'attività di sezioni decentrate dei centri trasfusionali previsti dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, con eccezione della produzione di emoderivati.

Tali sezioni possono essere installate presso gli enti ospedalieri che dispongano di locali di superficie non inferiore a quella prescritta per i centri di raccolta fissi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256 e devono essere dotate dell'attrezzatura minima prevista dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) degli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 2.

La direzione tecnica delle sezioni è affidata al centro trasfusionale dal quale dipendono, che provvederà ad assicurare con opportuni controlli e direttive, il rispetto di ogni norma vigente sulla raccolta, conservazione, distribuzione del sangue umano nonchè l'osservanza del regolamento interno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256

Art. 3.

Il personale della sezione dipende dall'ente ospedaliero ed è assunto secondo le norme previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La dotazione organica minima di ciascuna sezione è costituita da:

a) un medico responsabile particolarmente competente;

b) due tecnici di centro trasfusionale o tecnici di laboratorio o assistenti sanitari o infermieri professionali.

Il personale addetto a ciascuna sezione potrà essere utilizzato in altri servizi ospedalieri soltanto nel caso in cui l'orario prescritto per il servizio trasfusionale sia inferiore all'orario vigente.

Art. 4.

I rapporti economici tra l'ente ospedaliero gestore della sezione e l'ente gestore del centro trasfusionale sono regolati da convenzioni.

Art. 5.

I rapporti tra le associazioni di donatori con gli enti gestori di centri trasfusionali o loro sezioni potranno essere disciplinati da convenzioni che dovranno, di regola, prevedere:

a) il numero dei prelievi per ogni aderente;

b) le modalità con le quali il centro trasfusionale o la sezione assicurano il rispetto delle norme previste dal titolo III, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256;

c) la copertura e la misura delle spese di cui all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256;

d) l'utilizzazione e l'attività dei centri di raccolta mobile di cui agli articoli 27, 28, 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, da aggregarsi, nella loro totalità a centri trasfusionali o loro sezioni;

e) l'esclusione di qualsiasi rapporto economico tra centro trasfusionale o sezione e donatore;

f) il divieto dell'iscrizione a più di un centro trasfusionale o sezione dei soci aderenti ad una associazione.

Art. 6.

Le convenzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovranno contenere reciproci impegni ad indirizzare verso i centri di produzione di emoderivati le quantità di sangue eccedenti il fabbisogno locale. Il regolamento interno del centro di produzione degli emoderivati dovrà contenere l'impegno alla compensazione delle partite relative alla quantità di sangue ricevute e gli emoderivati ceduti al centro trasfusionale. Sia gli emoderivati che il sangue saranno ceduti a chiunque ne faccia richiesta al costo stabilito a livello regionale dalla giunta regionale. Detto costo non può comunque essere addebitato ai pazienti ricoverati presso gli enti ospedalieri.

Art. 7.

La giunta regionale può istituire, sentito il consiglio regionale, un comitato tecnico consultivo per la trasfusione del sangue, presieduto da un rappresentante della giunta.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 14 luglio 1967, n 592 e decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1974, n. 50.

Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base - Costituzione dei consorzi socio-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 23 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di promuovere l'organizzazione unitaria e globale dei servizi sanitari e sociali di competenza istituzionale degli enti locali e di quelli loro affidati per delega regionale, la Regione attua interventi finanziari tesi a favorire la costituzione di consorzi socio-sanitari fra i comuni e le province interessate, secondo gli ambiti territoriali delle zone d'intervento di cui all'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

Art. 2.

Condizioni per il finanziamento

La Regione attua gli interventi finanziari di cui all'art. 1 della presente legge direttamente a favore dei consorzi socio-sanitari.

La concessione dei contributi regionali è condizionata al possesso dei seguenti requisiti ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il consorzio sia costituito da tutti i comuni esistenti in uno degli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64 con la partecipazione della provincia, o province, territorialmente interessate;

b) il consorzio garantisca statutariamente la gestione coordinata ed unificata di tutti i servizi e le attività sanitarie e di assistenza sociale, di carattere preventivo, curativo e riabilitativo, ivi compresi i servizi e le attività di vigilanza igienica, di profilassi sanitaria, di assistenza zooiatrica, vigilanza e profilassi veterinaria, che, in base alla vigente legislazione statale e regionale, sono di competenza dei comuni e delle province, e di quanti altri potranno essere loro affidati in futuro, ad eccezione dei servizi esplicati dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

c) lo statuto del consorzio preveda, oltre l'indicazione delle finalità, della durata, degli organi e delle loro attribuzioni, del contributo finanziario degli enti consorziati e della sede, forme di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività socio-sanitarie, con particolare riferimento alla strutturazione dei servizi secondo gli ambiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 64/1973, sopracitata;

d) lo statuto del consorzio preveda che nella fase iniziale della sua attività l'organizzazione dei servizi avvenga prevalentemente utilizzando l'istituto del «comando» di personale già dipendente da enti pubblici: enti locali territoriali, ospedalieri, istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza o dalla Regione e che in ogni caso la pianta organica debba essere approvata dai competenti organi consorziali solo dopo avere acquisito il parere degli enti consorziati. Resta salva la facoltà del consorzio socio-sanitario di utilizzare strutture e servizi sanitari e sociali di enti ed organismi pubblici operanti nel proprio territorio tramite convenzioni che dovranno comunque assicurare al consorzio il coordinamento tecnico e funzionale;

e) contestualmente agli atti costitutivi del Consorzio siano adottati, da parte degli enti consorziandi, atti che fissino i tempi e le modalità:

per l'estinzione di consorzi precedentemente costituiti per la gestione di particolari attività e servizi sanitari e sociali e che, in conseguenza della costituzione del consorzio socio-sanitario, abbiano esaurito il loro fine;

per il distacco da consorzi costituiti per la gestione di attività e servizi sanitari e sociali su ambiti territoriali diversi da quelli individuati dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

Art. 3.

Modalità per l'erogazione dei contributi

Gli interventi finanziari di cui all'art. 1 della presente legge sono costituiti da contributi per le spese di primo impianto dei servizi posti in essere dai consorzi socio-sanitari.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma è effettuata susseguentemente all'avvenuta costituzione del consorzio.

Il contributo è erogato *una tantum* ed in un'unica soluzione in ragione di L. 30 milioni per ciascun consorzio, aumentato di L. 500 per abitante residente nell'ambito territoriale di competenza e di L. 20.000 per kmq di superficie territoriale, con riferimento ai dati di cui alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

Art. 4.

Imputazione della spesa

L'onere derivante dalla presente legge sarà coperto, per l'anno 1974, con lo stanziamento di 400 milioni che faranno carico al cap. 27300 del bilancio 1974.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con apposite leggi di finanziamento.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 agosto 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 agosto 1974.

(7982)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1974, n. 51.

Norme integrative transitorie della legge regionale n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 27 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme in materia di licenza di caccia di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, si applicano a decorrere dal 1° aprile 1975.

Fino a tale data continuano ad aver vigore le disposizioni di cui al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, limitatamente al rilascio e al rinnovo della licenza di caccia, alle relative modalità, al pagamento delle tasse inerenti tali atti e alla comunicazione degli atti stessi da parte del prefetto e del questore. Le attribuzioni del comitato provinciale della caccia previste dal citato testo unico nella materia di cui al presente comma sono peraltro devolute, fino alla data suddetta, all'Amministrazione provinciale.

Le licenze di caccia rilasciate prima della data indicata al primo comma continuano ad avere validità a tutti gli effetti fino alle rispettive scadenze e sono disciplinate, per gli aspetti trattati al comma precedente, dalle norme ivi richiamate.

Art. 2.

I primi tre commi dell'art. 21 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

L'esercizio della caccia è consentito dalla penultima domenica di settembre al 1° gennaio dell'anno successivo, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e festività a tutti gli effetti civili, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al maschio del capriolo ha termine il 1° novembre;

b) la caccia al cinghiale ed ai maschi del daino è consentita dal 1° novembre al 15 gennaio dell'anno successivo;

c) la caccia al germano reale, alla folaga, alla gallinella d'acqua, al porciglione e al voltolino è consentita fino alla seconda domenica di febbraio;

d) la caccia al passero, alla cornacchia grigia, alla taccola, alla gazza, al tordo bottaccio, al tordo sassello, alla cesena e al colombaccio è consentita fino al 28 febbraio;

e) la caccia all'alzavola, allo storno, al beccaccino, alla canapiglia, al codone, al croccolone, al fischione, al frullino, alla marzaiola, al mestolone, alle morette, al moriglione, alle pittime è consentita fino all'ultima domenica di marzo.

La caccia alle averle, al beccaccino, al frullino, al merlo, al passero, alle pittime, al prispolone, alla quaglia, allo storno, allo strillozzo ed alla tortora è consentita anche l'ultima domenica di agosto e la prima domenica di settembre da appostamento senza l'uso del cane, eccezion fatta per le aree espressamente indicate nel calendario venatorio.

Nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre ed il 4 novembre, le giornate di caccia complessivamente a disposizione di ogni titolare di licenza possono essere usufruite anche continuativamente, salvo l'interruzione nei giorni di silenzio venatorio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 32 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito dal seguente:

Il contravventore alle norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000.

Art. 4.

Il sesto comma dell'art. 36 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito dal seguente:

L'inizio della caccia da appostamento ai palmipedi, cesena, colombella, colombaccio, merlo, prispolone, strillozzo, tordo bottaccio, tordo sassello, nonchè l'inizio delle relative operazioni

per la preparazione dei richiami, possono essere anticipate di un'ora rispetto alle corrispondenti previsioni del primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito dal seguente:

Salvo che nelle aziende per la produzione di selvaggina e nelle aree di protezione è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva appartenente alle specie di cui all'art. 20, qualora non sia munito di autorizzazione del presidente della giunta provinciale. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° aprile 1975.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito dal seguente:

La detenzione a scopo di commercio di qualsiasi specie di selvaggina viva è subordinata a specifica autorizzazione del presidente della giunta provinciale. Sono vietati la detenzione ed il commercio di selvaggina catturata o uccisa illegalmente. Si presume catturata o uccisa illegalmente la selvaggina di cui non sia data dimostrazione della legittima provenienza.

Art. 7.

Fino all'approvazione del piano di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 e comunque non oltre il 1° aprile 1975 e fatte salve le attribuzioni ai comuni di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione venatoria dei rispettivi territori, che si intendono costituiti in area faunistica ai sensi degli articoli 1 e 5 della citata legge.

A tali effetti alle amministrazioni provinciali stesse sono assegnati per l'esercizio finanziario 1974, i mezzi finanziari di cui al cap. 22410 del bilancio per il corrente esercizio, da ripartire per il 70% in base alla superficie del territorio e per il residuo 30% in rapporto all'esistenza o meno dei vincoli.

Le zone di ripopolamento e cattura, le oasi e le aree di divieto di caccia di cui agli articoli 52, 67-*bis* e 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, rimangono costituite nell'ordinamento previsto dal citato testo unico fino alla data di cui al primo comma. Alle relative funzioni già esercitate dal Comitato provinciale della caccia provvedono le amministrazioni provinciali.

A tal fine gli stanziamenti di cui al cap. 22420 del bilancio per il corrente esercizio finanziario sono assegnati alle amministrazioni provinciali stesse.

Le somme di cui ai precedenti commi sono ripartite con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il tesserino di cui all'art. 19 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 è personale e contiene tra l'altro, le seguenti indicazioni:

le giornate di caccia;

il numero dei capi che possono essere abbattuti per giornata;

le norme per l'uso del tesserino stesso.

I cacciatori non residenti in Toscana, possono ottenere il rilascio del tesserino se in possesso di tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto.

Il cacciatore non residente in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per la Toscana.

La mancata esibizione del tesserino valido nella provincia di residenza equivale alla mancata esibizione del tesserino valido per la Toscana.

Nel caso in cui nella provincia di residenza del cacciatore l'apertura della caccia sia antecedente a quella prevista per la Toscana e l'esercizio venatorio ai cacciatori toscani sia consentito in tale provincia solo a partire dalla data di apertura generale della caccia in Toscana, la validità del tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti viene rinviata di tanti giorni quanti ne intercorrono tra la data di apertura generale della caccia nella propria provincia e la data di apertura generale della caccia nella regione Toscana. Nel caso in cui la data di apertura generale della caccia nella provincia di residenza sia posteriore a quella prevista per la regione Toscana, il tesserino regionale per i cacciatori non residenti è valido a decorrere dalla data di apertura nella provincia di residenza.

Inoltre per i cacciatori non residenti il tesserino ha validità per quanto attiene la caccia alle specie stanziali fino alla data di chiusura della caccia prevista per le singole specie nella provincia di residenza e comunque non oltre a quella prevista in Toscana.

Il numero delle giornate di caccia settimanali per i cacciatori non residenti è pari a quello consentito nella provincia di residenza così come il limite di capi da abbattere, ma comunque non superiore a quelli ammessi in Toscana.

Le giornate di caccia effettuate in altra regione sono considerate compiute nel territorio della regione Toscana.

Per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 4 luglio 1974, n. 35.

Le sanzioni comminate per infrazioni fuori del territorio della regione Toscana sono ritenute valide, per gli effetti che ne conseguono, anche nella regione Toscana.

Art. 9.

I comitati provinciali della caccia costituiti ai sensi dell'art. 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni devono intendersi soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 luglio 1974, n. 35.

Le amministrazioni provinciali subentrano a tutti gli effetti ai comitati provinciali della caccia nei relativi diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso.

Il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dei comitati provinciali della caccia e in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è inquadrato nei ruoli organici dell'amministrazione provinciale, nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati stessi.

Le amministrazioni provinciali provvedono con propria deliberazione ad attuare le disposizioni del presente articolo e ad ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dei comitati provinciali della caccia.

I comitati provinciali della caccia secondo la composizione e i compiti di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, si costituiscono a norma del citato art. 46.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 agosto 1974

MALVEZZI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 18 luglio 1974 n. 556)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 agosto 1974.

(7983)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742860)